

==ers9==Repertorio n. 62024

Raccolta n. 27597

CONTRATTO DI MUTUO

Mutuo n. **0850061827743**

Repubblica Italiana

L'anno duemiladodici il giorno nove del mese di ottobre
=(9/10/2012);

In Castellanza, nell'edificio sito in Via Bernocchi n.28;

Avanti a me Dott.MARCO NOVARA Notaio in Castellanza, iscritto
al Collegio Notarile di Milano;

Sono personalmente comparsi:

a) per la Parte Mutuante:

la Banca "Intesa Sanpaolo S.p.A." - in seguito denominata per
brevità ="Banca" - con sede legale in Torino, Piazza San
Carlo=20n.156, e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà
n.8, capitale =sociale interamente versato di Euro
8.545.561.614,72, avente quale =numero di codice fiscale ed
iscrizione presso il Registro delle Imprese =di Torino il
n.00799960158 - Partita IVA n.10810700152 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e =al Fondo Nazionale di
Garanzia -, iscritta all'Albo delle Banche al =n.5361 e
Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto
=all'Albo dei gruppi bancari, in persona **del=20Signor**

FIGINI MARCO nato a Como il 4 luglio 1965,

Quadro Direttivo della infradetta Filiale del suddetto Istituto, =domiciliato per la carica a **Rescaldina, Via Barbara Melzi n.2** =presso la locale Filiale del suddetto Istituto, che rappresenta lo stesso Istituto in virtù di procura in data 12 luglio 2007 =n.110127/17365 di rep. Dr.Ettore Morone Notaio in Torino, ivi registrato =Ufficio di Torino 3 il g.17 luglio 2007, al n.9475 Serie 1T, rilasciata =dal Signor Salza Enrico, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di gestione del suddetto Istituto, =debitamente autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio di =gestione stesso in data 18 giugno 2007, procura che in copia autentica =trovasi allegata sotto la lettera "A" all'atto in data 24 dicembre 2007 n. 54668/21639 di mio repertorio, =registrato a Busto Arsizio il g. 16 gennaio 2008 al n. 326 Serie 1T;

b) per la Parte mutuataria:

BIANCHI SERGIO nato a Rescaldina il g.7 dicembre 1946 e domiciliato in =Rescaldina=20in Via A. Giussano n.43, che al presente atto interviene non in proprio ma quale Presidente del =Consiglio di Amministrazione dell'Ente "AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI =RESCALDINA" - Azienda Speciale Di Ente Locale - con sede in Rescaldina, =Via Pineta=20n.1,

=20=

avente quale numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro =delle Imprese di Milano il numero 11667520156, - costituita a seguito di =trasformazione da Azienda Speciale Farmacia comunale in Azienda Speciale =Multiservizi Rescaldina a seguito di=20deliberazione n.46 del Consiglio Comunale di Rescaldina in data 23 =aprile 2004, divenuta esecutiva a' sensi di legge - ed in =rappresentanza di detto Ente a quanto infra autorizzato dal Consiglio di =Amministrazione dell'Azienda con deliberazione in data=208 ottobre 2012, deliberazione il cui verbale, in copia certificata =d'ufficio conforme all'originale, al presente atto si allega sotto la =lettera "A";

Detti componenti, aventi tutti piena capacità giuridica e di agire, =della cui identità personale io Notaio sono certo, premettono che al presente contratto =è unito un "Documento di Sintesi ai sensi della delibera C.I.C.R. del =4 marzo 2003" che al presente atto si allega sotto la lettera "B".

Dato espressamente atto di quanto sopra, in correlazione a deliberazione in data **6 giugno 2012** =della Banca, i componenti stipulano il seguente contratto di mutuo.

Art.1

La Banca concede a titolo di **mutuo** alla Parte mutuataria, =che

accetta, la somma di Euro **130.000,00** (**centotrentamila/zerozero**), che viene versata dalla Banca in deposito infruttifero, su partita **=n.0850061827743** accesa in data odierna al nome della Parte mutuataria medesima presso la Banca con dichiarazione da parte di quest'ultima di costituirlo in pegno irregolare e temporaneo a favore della Banca stessa, che accetta a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte al successivo art.8 nonché a garanzia della restituzione anticipata del mutuo nelle ipotesi di risoluzione dello stesso previste nell'articolo predetto.

La Parte mutuataria rilascia pertanto quietanza dell'intero importo del mutuo.

Il mutuo viene regolato dalle norme in materia di credito fondiario contenute nel decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (art. 38 e seguenti), dai patti e dagli obblighi del presente contratto e da quelli indicati nelle "Condizioni Generali" che firmate dai componenti e da me Notaio si allegano al presente atto sotto la lettera "C" e che la Parte mutuataria **dichiara** di ben conoscere per averne ricevuto copia dall'Istituto in sede di presentazione della domanda di mutuo, approvandone in particolare, ai sensi dell'art. 1341 C.C., gli artt. 1-11-16 (clausole risolutive);

=20=

- l'articolo=201 (condizioni per l'erogazione delle somme mutuate);
- l'articolo 2 (ammortamento del mutuo e pagamento delle rate, anche di =preammortamento);
- l'articolo 9 (imputazione dei pagamenti);
- l'articolo 10 (pagamenti effettuati da terzi);
- l'articolo 11 (improduttività degli interessi di cui al primo =comma, compensazioni di cui al quinto comma, facoltà dell'Istituto di =utilizzare i depositi cauzionali per gli scopi ivi previsti);
- l'articolo 12 (cessioni);
- l'articolo 14 (**assicurazione contro i danni**);
- l'articolo 17 (suddivisione del mutuo in quote ed acollo);
- l'articolo 18 (consenso alla rinuncia a garanzie);
- l'articolo 19 (obblighi relativi a garanzie del mutuo).

Di dette "Condizioni Generali" non si applicano gli articoli incompatibili con la natura =del finanziamento e delle garanzie che lo assistono o comunque con le =pattuizioni del presente contratto.

Il presente mutuo è finalizzato ad investimenti immobiliari.

La=20Parte mutuataria si obbliga a rispettare la suddetta finalizzazione, =pena la risoluzione del mutuo.

Art.2

La durata del mutuo viene stabilita in **180 (centottanta)** **=mesi**, a decorrere dalla data odierna.

Il tasso percentuale degli interessi dovuto per ciascun **mese** viene determinato in **=misura pari ad un dodicesimo della somma** dei seguenti addendi:

1. una quota fissa nominale annua pari a **5,85 (cinque virgola =ottantacinque)** punti percentuali, denominata spread;

2. una quota variabile pari al tasso percentuale lettera nominale **=annuo** per depositi interbancari in Euro a **un** mese (base 360) - **=denominato EURIBOR** (attualmente pari allo **0,115% - zero virgola =centoquindici per cento** - annuo) calcolato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) alle **=ore 11 antimeridiane di Bruxelles il penultimo giorno lavorativo =bancario** -intendendosi per tale un giorno in cui è aperto il sistema **=di regolamento TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer)-** del mese antecedente la **=decorrenza di ciascuna rata o la decorrenza degli interessi**, se **=essa non coincida con quella di decorrenza di una rata del mutuo.** Il **=predetto** tasso sarà diffuso sul circuito telematico Bridge Telerate ovvero, in assenza, sul circuito Reuters e **=di norma pubblicato il giorno successivo**

=20=

su "Il Sole 24 Ore". Se per qualsiasi motivo la FBE non calcolasse detto tasso, esso sarà determinato sulla base della media aritmetica, troncata al terzo decimale, delle quotazioni lettera (con base 360) per depositi interbancari in Euro a un mese rilevate nello stesso giorno sopra indicato da almeno due delle seguenti Banche: ABN-AMRO BANK N.V. di Amsterdam, Deutsche Bank di Francoforte, Société Générale di Parigi, Banco Bilbao Vizcaya di Madrid e Intesa Sanpaolo S.p.A..

Il tasso del mutuo è attualmente pari al **5,965%** (**cinque virgola novecentosessantacinque per cento**) nominale annuo.

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del presente mutuo, calcolato in data odierna, è pari al **6,36%** (**sei virgola trentasei per cento**) annuo.

Il pagamento degli interessi e la restituzione del capitale avverranno in **n.180 (centottanta)** rate posticipate con periodicità **mensile** con decorrenza dalla data di erogazione del finanziamento; la prima rata avrà pertanto scadenza **il 9 dicembre 2012** e le successive scadranno **di mese in mese** nel medesimo giorno, o, comunque, nell'ultimo giorno del mese, se il giorno di scadenza sopraindicato non è previsto in calendario, e così fino alla completa estinzione del mutuo.

=20=

Le Parti danno atto che le prime **tre** rate saranno di soli
=interessi.

Le rate di ammortamento=20del mutuo (comprehensive di una quota
interessi e di una quota di rimborso =del capitale) saranno
calcolate col sistema dell'ammortamento di un =prestito a rate
costanti, basato sulla formula matematica nota nella =tecnica
finanziaria come sistema francese, assumendo i seguenti dati:

- tasso: determinato con le modalità di cui sopra;
- capitale: debito residuo dopo la scadenza della rata
relativa al =mese precedente;
- durata: numero residuo dei **mesi** di ammortamento del mutuo.

La prima rata di restituzione del capitale scadrà il **g.9
febbraio =2013** e le successive avranno la stessa periodicità
delle rate di =interessi.

Gli interessi decorrono dal **sessantesimo** giorno successivo
alla =stipula del presente atto, ovvero, qualora lo svincolo
del deposito cauzionale previsto al =precedente articolo 1
venga effettuato prima del termine sopra indicato, =dal giorno
dello svincolo.

Le Parti danno atto che il mutuo potrà essere infruttifero o
=parzialmente fruttifero - limitatamente ad un periodo
temporale corrispondente alle =prime tre rate - in relazione

=20=

alla effettiva data di decorrenza degli =interessi come sopra pattuita.

Gli interessi di cui al presente articolo saranno calcolati in base =all'effettivo numero di giorni trascorsi con divisore fisso 36.000 su base =annua.

ART. 3

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del =contratto - e quindi anche a seguito di risoluzione del medesimo - e non =pagata produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di =costituzione in mora, interessi moratori a carico della Parte mutuataria =ed a favore della Banca.

Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione =periodica.

Gli interessi di mora saranno=20calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso contrattuale di cui al =precedente art.2 attualmente pari al **5,965% (cinque virgola novecentosessantacinque per cento)** annuo, maggiorato di **2,00 (due =virgola zero zero)** punti percentuali.

Gli interessi di mora saranno calcolati in base all'effettivo numero =dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500 su base annua.

La Parte mutuataria **approva** espressamente -ai sensi della

=delibera CICR del 9/2/2000 pubblicata sulla G.U. n.43 del 22/2/2000 e, per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art.1341 =c.c.- il contenuto del presente articolo.

Art.4

In garanzia del mutuo e dell'adempimento di tutte le =obbligazioni nascenti dal presente contratto ed a favore della Banca:

a) **dalla Parte mutuataria** viene concessa ipoteca di **primo** =grado, senza concorrenti, sui beni immobili in calce descritti.

La Parte mutuataria dichiara pertanto che essa Parte datrice d'ipoteca =ha la piena titolarità e completa disponibilità del diritto di =proprietà sui beni sopra indicati.

La Parte mutuataria garantisce che i beni medesimi:

- sono liberi da servitù non apparenti e da vincoli ed oneri =pregiudizievoli, nonchè da iscrizioni e privilegi precedenti o da trascrizioni che possano pregiudicare o =diminuire la garanzia ipotecaria;

- sono liberi, inoltre, da trascrizioni di preliminari dei contratti =di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2643 c.c..

ART. 5

L'ipoteca viene concessa a cautela del capitale mutuato, degli

=20=

=interessi, per tutte le rate scadute, al tasso - determinato ai soli =fini dell'iscrizione ipotecaria - del **5,965% (cinque virgola =novecentosessantacinque per cento)** annuo, nonchè degli accessori =tutti e degli interessi di mora di cui agli articoli 4 delle "Condizioni =Generali" e 3 del presente contratto.

L'ipoteca viene altresì concessa a garanzia dell'eventuale variazione =delle rate del mutuo in applicazione delle clausole di indicizzazione di cui sopra.

La somma dell'iscrizione ammonterà pertanto ad Euro **260.000,00** =(duecentosessantamila/zerozero), di cui Euro **130.000,00** =(centotrentamila/zerozero) per capitale ed Euro **130.000,00** =(centotrentamila/zerozero) per interessi, accessori e spese, come sopra =specificato.

Ai sensi dell'articolo 39 comma 3° del Decreto Legislativo 1 =settembre 1993 n. 385, il credito dell'Istituto è garantito =dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto, per effetto dell'applicazione di =clausole di indicizzazione; pertanto, ai sensi del comma terzo del =predetto articolo, la somma per la quale viene iscritta ipoteca si =intende aumentata di pieno diritto fino alla copertura dell'importo suddetto.

Art.6

Nell'ipotesi di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo o di risoluzione ai sensi di legge o di contratto, spetterà alla Banca unicamente un compenso percentuale sul capitale anticipatamente restituito, nella misura del **2% (due per cento)**.

L'ammontare dell'anzidetto compenso sarà quindi calcolato moltiplicando l'importo del capitale anticipatamente restituito per **2 (due)** e dividendo il risultato così ottenuto per cento.

Nessun altro onere può essere addebitato a detto titolo.

Le anzidette modalità di calcolo vengono illustrate, a mero titolo esemplificativo, nel documento che, sottoscritto dalle parti e da me notaio, si allega sotto la lettera "D".

ART. 7

La Parte mutuataria conferma l'impegno ad adempiere a tutti gli obblighi assunti con il presente contratto e in particolare si obbliga, a sua cura e spese, a:

a) produrre alla Banca copia in forma esecutiva del presente contratto, l'originale del duplo della nota di iscrizione ipotecaria;

b) comprovare la propria piena capacità di agire e di disporre
=nonchè quella del terzo datore di ipoteca;

c) provvedere all'assicurazione contro i danni degli incendi
per i fabbricati ipotecati, gli impianti, i =macchinari,
costituenti il progetto finanziato con il presente mutuo in
=conformità e con le modalità di cui all'art.14 delle
"Condizioni =Generali";

d) comprovare, secondo le indicazioni della Banca, la piena
proprietà e disponibilità degli =immobili ipotecati a garanzia
del mutuo e la loro libertà da =formalità comunque
pregiudizievoli a quelle eseguite a favore della =Banca ed in
genere comprovare - per tutte le ragioni di credito - la
validità, l'efficacia e la priorità della =formalità
cautelativa del mutuo.

Gli adempimenti sopra richiesti dovranno essere effettuati
entro il =termine di sessanta giorni da oggi. Decorso
inutilmente il termine, la =Banca avrà la facoltà di
richiedere la risoluzione del mutuo, con =conseguente realizzo
dell'importo del deposito costituito all'art.1.

Quanto precede, fatto salvo l'obbligo della Parte mutuataria
di =corrispondere immediatamente alla Banca, a semplice
richiesta di quest'ultima, la differenza tra quanto da essa

Parte mutuataria complessivamente dovuto in dipendenza della
risoluzione - anche in relazione al compenso previsto al
precedente art.7 - e l'importo del deposito predetto.

La Banca avrà altresì la facoltà di richiedere la risoluzione
del mutuo in caso di sequestro, pignoramento dell'immobile
concesso in ipoteca o delle somme costituite a garanzia del
mutuo. La Banca potrà avvalersi in qualsiasi momento della
clausola di risoluzione sopra prevista, anche dopo la scadenza
delle rate del mutuo, senza che dal mancato esercizio di tale
facoltà possa ravvisarsi una tacita rinuncia della Banca.

ART. 8

Tutte le obbligazioni previste nel presente contratto sono
assunte dalla parte mutuataria, per sé e successori,
solidalmente ed indivisibilmente fra tutti e per gli aventi
causa, anche con rinuncia per tutti gli obbligati ad ogni
eventuale surroga occasionata da qualsiasi pagamento
derivante dal presente contratto. Resta salvo quanto previsto
dall'art.120 quater TUB e successive modifiche, per quanto
applicabile.

ART. 9

Per gli effetti contrattuali, come per qualsiasi giudizio, le
Parti eleggono il proprio domicilio:

=20=

- quanto alla Banca presso la sede sociale di Torino, Piazza San Carlo n. =156;

- quanto alla Parte mutuataria presso il domicilio dichiarato come Sede =legale nel presente atto e, in difetto, presso la Segreteria del Comune =di **Rescaldina**.

Ai fini dell'iscrizione ipotecaria l'Istituto - ai sensi della vigente =normativa sul Credito Fondiario - elegge domicilio presso la propria =sede sociale in Torino Piazza San Carlo n. 156.

Art.10

Per tutta la durata del mutuo sono a carico della Parte mutuataria le seguenti spese:

A)

- istruttoria: Euro **780,00 (settecentottanta/zerozero)**;

- notarili: come da tariffario professionista;

- per l'assicurazione dell'immobile contro i danni da incendio: come da premio previsto dalla Compagnia scelta dal =mutuatario;

B)

- per eventuali accertamenti peritali successivi a quello iniziale: Euro =206,00 (duecentosei/zerozero) per ciascun accertamento;

=20=

- per eventuali riduzioni d'ipoteca: per ciascuna formalità:

Euro **180,00** **=(centottanta/zerozero)**;

- per l'assenso alla cancellazione totale d'ipoteca, ove

=eseguita a mezzo di atto notarile: **Euro 51,00**

(cinquantuno/zerozero); =

- per eventuali rinnovazioni d'ipoteca: Euro **130,00**

(centotrenta/zerozero) =(spesa percepita solo in caso di

effettiva rinnovazione dell'ipoteca =dopo la scadenza al ventennio);

- per eventuali volture: Euro **51,00** **=(cinquantuno/zerozero)**;

- rimborso spese per invio di comunicazioni previste per

legge: Euro **=0,70** **(zero/settanta centesimi)** per ogni invio;

- rimborso spese per invio di comunicazioni previste per legge

con =modalità on line: Euro **0,00** **(zero/zerozero)** per=20ogni

invio;

- rimborso spese per invio di avviso scadenza rata e/o

quietanza: Euro **=1,50** **(uno/cinquanta centesimi)** per ogni

invio;

- rimborso spese per invio di avviso scadenza rata e/o

quietanza on =line: Euro **1,00** **(uno/zerozero)** per ogni invio;

- rilascio duplicato di quietanza o di rimborso anticipato:

Euro **=5,00** **(cinque/zerozero)**;

=20=

- rilascio certificato di sussistenza credito: euro **51,00**

=(cinquantuno/zerozero);

- per riesame pratica richiesta=20dalla Parte mutuataria:

0,50% (zero virgola cinquanta per cento) =sull'importo del

capitale residuo al momento della richiesta, col minimo =di

Euro **100,00 (cento/zerozero)** - con eccezione dei casi esenti

=da spese ai sensi dell'art.120 quater=20TUB).

Non sono dovute in ogni caso spese per le comunicazioni esenti

ai sensi =di legge (attualmente art.127 bis, comma 1 del

T.U.B. e art.8 bis legge =n.40/2007).

La Banca ha la facoltà di variare in senso sfavorevole alla

parte =mutuataria esclusivamente le spese indicate alla

precedente lettera B); tali =variazioni saranno applicate

rispettando le prescrizioni di cui =all'art. 118 del D. Lgs.

n. 385/1993 (TUB) e successive modifiche e =integrazioni. In

caso di esercizio della suddetta facoltà, è diritto della

Parte mutuataria di recedere dal =rapporto oggetto di

modifica, senza spese, entro la data prevista per

=l'applicazione delle modifiche e di ottenere, in sede di

liquidazione =dello stesso, l'applicazione delle condizioni

precedentemente praticate. La Parte mutuataria approva

specificamente =- ai sensi dell'art. 118 del TUB - tale

facoltà della =Banca.

Restano in ogni caso a carico della Parte mutuataria le spese notarili, =quelle relative all'iscrizione ipotecaria e all'assicurazione incendi.

Art.11

La Parte mutuataria, preso atto dell'informativa avuta dalla =Banca ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, **=presta** il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione alla presente operazione nonché alla comunicazione dei =dati medesimi che la Banca effettuerà alle Centrali Rischi di =categoria, all'Ente agevolatore ed =eventualmente nel caso di inadempimento di essa Parte mutuataria, alle Società che svolgono attività di recupero =crediti.

La Parte mutuataria per quanto possa occorrere, **consente** =altresì la comunicazione dei **suoi** dati personali in occasione =di un'eventuale cessione del credito da parte della Banca mutuante, anche se effettuata ai sensi =dell'art. 58 del decreto legislativo n.385/1993.

La Parte mutuataria **prende** altresì atto dell'informativa avuta =dalla Banca ai sensi del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di =crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei

pagamenti, approvato con Deliberazione 16 novembre 2004 n.8 del Garante per la protezione dei dati personali e pubblicato sulla G.U. del 23 dicembre 2004 n.300.

Art.12

1. Le Parti convengono che, in applicazione del disposto dell'art.117 del D.Lgs. n.385/1993 e delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, la copia del presente atto di spettanza della Parte mutuataria sia consegnata ad **essa** dal Notaio rogante.

Art.13

E' a carico della Parte mutuataria l'onere relativo al trattamento tributario della presente operazione, che gode delle agevolazioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni.

Le Parti dispensano concordemente me Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne presa visione in precedenza.

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

OFFERTO IN GARANZIA

Porzioni dell'immobile denominato "CONDOMINIO LA POSTA" sito in Rescaldina, Via Pineta nn.1/3, consistente in fabbricato residenziale con annessa area cortilizia pertinenziale, il

=20=

tutto individuato nella =mappa del=20Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 5 con il mappale 216 di Ha. =0.10.80, e precisamente:

- negozio con piccolo servizio e disimpegno a piano terra e con annesso =vano cantina ad uso magazzino al piano interrato, collegati tramite =scala interna.

Detti enti immobiliari risultano distinti nei registri del Catasto =Fabbricati di detto Comune come segue:

Foglio 5 - mappale 216 (duecentosedici) sub.2 (due) - Via Pineta n.1-3 - =P.T-S1 - Cat.C/1 - cl.3 - mq.96 - R.C.Euro 1.690,67.

Si hanno per qui richiamate le modifiche alle rendite catastali =apportate dall'art.3 comma 48 della Legge n.662 del 1996.

Coerenze in linea di contorno a partire da nord-est in senso orario:

- del negozio al piano terra:

parcheggio privato al sub.1, vano scala comune, cortile comune al sub.1 ed ancora =parcheggio privato al sub.1;

- del vano cantina ad uso magazzino al piano interrato:

terrapieno, altra unità del fabbricato, cortile comune al sub.1 e =parcheggio privato al sub.1.

Salvo errori e come meglio in fatto.

Agli enti immobiliari in oggetto =segue e compete a' sensi dell'art.1117 C.C., una proporzionale quota di =comproprietà indivisa in ragione di millesimi 178,92 (centosettantotto virgola novantadue) nell'area cortilizia pertinenziale, =nonchè nei luoghi, vani, spazi, enti e servizi comuni dell'intero =stabile, quali quelli individuati nel Catasto Fabbricati di Rescaldina =al Foglio 5 con il mappale 216/1.

Di =quest'atto io Notaio ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e =per conferma con me Notaio lo sottoscrivono, essendo le ore 10,00 (ore =dieci).

Consta il presente atto di cinque fogli scritti in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a =mano da me Notaio per diciotto intere facciate e sin qui della =diciannovesima.

F.TI: MARCO FIGINI

SERGIO BIANCHI

=20 MARCO NOVARA